

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2732

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
E AD *INTERIM* MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BERLUSCONI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SCAJOLA)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(MARTINO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**(MARZANO)**

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

**(MATTEOLI)**

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MORATTI)**

---

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari

---

*Presentato il 10 maggio 2002*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484, impegna gli Stati Parte a non effettuare attività sperimentali che comportino esperimenti nucleari.

Il Trattato costituisce uno strumento basilare, unico nel suo genere, per un controllo efficace e credibile degli esperimenti nucleari, per la salvaguardia del genere umano e dell'ambiente; adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996, già firmato da 160 Paesi e ratificato da 66 Stati Parte, tra cui la Federazione russa e tutti i Paesi dell'Unione europea, il Trattato impegna gli Stati firmatari a realizzare le strutture necessarie alla verifica prima della sua entrata in vigore, che potrà avvenire solo dopo la ratifica di 44 Stati indicati esplicitamente nel Trattato in quanto, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sarebbero capaci di realizzare esperimenti nucleari.

Gli Stati Uniti non hanno ancora ratificato il Trattato, ma fin dall'ottobre del 1999, hanno assicurato che nel frattempo rispetteranno la moratoria unilaterale degli esperimenti nucleari e che l'Amministrazione continuerà a adoperarsi in favore della ratifica. Gli Stati Uniti si sono altresì impegnati, nell'ambito dell'Organizzazione per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari, a portare avanti le misure di approntamento del sistema di rilevamento dei dati che, subito dopo l'entrata in vigore del Trattato, sarà associato ad un sistema di verifica mediante ispezioni. Si può pertanto ragionevolmente ritenere che Washington in attesa della ratifica, continuerà a versare all'Organizzazione la propria quota annuale, pari al 25 per cento del bilancio complessivo dell'Organizzazione, quota

che nel 2001 è stata superiore a circa 20 milioni di dollari.

Il disegno di legge ora proposto mira ad integrare il disposto della legge di ratifica 15 dicembre 1998, n. 484, anche al fine di dare continuità agli obblighi assunti con la ratifica del Trattato dopo il 31 dicembre 2000, termine indicato dalla citata legge 15 dicembre 1998, n. 484, ed oltre il quale non sono più disponibili i fondi previsti dalla stessa legge per il finanziamento della quota italiana di partecipazione all'Organizzazione internazionale, nonché per consentire all'Autorità nazionale di completare e mantenere le strutture nazionali deputate agli adempimenti richiesti dal Trattato, anche attraverso la collaborazione con enti specializzati, in grado di fornire un supporto tecnico qualificato.

Per quanto riguarda le strutture internazionali, i Paesi firmatari hanno istituito a Vienna una Commissione preparatoria ed un Segretariato tecnico provvisorio, incaricati di predisporre le misure di attuazione ed un sistema di rilevamento che, data la sua complessità, al fine di diventare operativo alla data di entrata in vigore del Trattato, necessiterà di un ulteriore finanziamento di circa 500 milioni di dollari.

Con i fondi già messi a disposizione nel bilancio triennale 1998-2000, il Segretariato tecnico provvisorio fino ad ora è stato in grado di realizzare il 15 per cento del sistema di rilevamento, costituito da 321 stazioni sismiche, radionuclidiche, infrasoniche ed idroacustiche, nonché da 16 laboratori di analisi sparsi in tutto il mondo.

Parallelamente gli Stati firmatari si sono impegnati a proseguire nella realizzazione delle strutture nazionali, comprendenti sensori e centri di raccolta e

valutazione dei dati nazionali, da collegare in tempo reale con il Centro internazionale dati di Vienna. In l'Italia, per il collegamento con il Centro dati di Vienna, sarà impiegata la stazione VSAT del Fucino.

È opinione diffusa che, a prescindere dall'entrata in vigore del Trattato, la disponibilità di un così complesso ed intrusivo sistema di monitoraggio della situazione mondiale costituisca, di per sé, uno strumento internazionale in grado di esercitare una pressione politica mondiale in favore della dissuasione a proseguire gli esperimenti nucleari e contro la proliferazione delle armi nucleari. Per tale motivo, i principali *partner* dell'Italia che, come noi, hanno già ratificato il Trattato, si sono prontamente impegnati, nonostante le perduranti incertezze sui tempi della sua entrata in vigore, per rendere operative al più presto le rispettive strutture nazionali dotate di centri di valutazione della situazione. Ad esempio si rammentano le immediate reazioni agli esperimenti francesi a Mururoa e alle esplosioni nucleari sotterranee di India e Pakistan, registrate dai sensori già operativi del sistema e stigmatizzate a livello politico mondiale.

Il Ministero degli affari esteri, dopo l'approvazione della legge di ratifica 15 dicembre 1998, n. 484, ha provveduto a versare all'Organizzazione le quote arretrate per gli anni 1998 e 1999 e ad avviare le misure nazionali necessarie per l'applicazione del Trattato; in particolare, nella sua veste di Autorità nazionale, nel corso del 1999, ha avviato la realizzazione delle strutture nazionali per la raccolta e l'analisi dei dati sismici, radionuclidici, infrasonici ed idroacustici su avvenimenti naturali ed artificiali che dovranno essere registrati con continuità dai sensori nazionali (per discriminare eventuali esplosioni nucleari dagli eventi naturali) ed essere conseguentemente trasmessi al Centro internazionale dati di Vienna.

A tale fine, il Ministero degli affari esteri ha avviato un rapporto di collaborazione con gli enti nazionali, specializzati

nella sorveglianza del territorio nazionale e che hanno una competenza tecnica specifica nei settori indicati dal Trattato: si tratta, in particolare, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).

Per consentire alla rete nazionale di rilevamento dei dati ed al Centro di valutazione presso l'Autorità nazionale di acquisire la capacità di discriminare esplosioni nucleari da eventi naturali di natura sismica, radionuclidica, infrasonica ed idroacustica, nonché di essere pienamente operativi alla data di entrata in vigore del Trattato, appare indispensabile acquisire al più presto la necessaria esperienza e definire le procedure atte a valutare gli elementi registrati che riguardano essenzialmente dati e situazioni riguardanti altri Paesi, specie del Mediterraneo, in cui è già stata realizzata un'apposita rete scientifica (MEDNET) dall'INGV, che potrà essere utilmente inserita nelle strutture previste dal Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT).

Il provvedimento legislativo si propone pertanto di autorizzare l'impiego del personale altamente specializzato delle agenzie e degli istituti indicati, per consentire all'Autorità nazionale di acquisire valutazioni tecniche da far valere anche in sede internazionale per denunciare inadempienze o violazioni agli obblighi del Trattato. Una sufficiente capacità operativa potrà essere raggiunta solo attraverso un adeguato periodo di rodaggio e di integrazione con la rete internazionale.

In particolare, nel disegno di legge:

l'articolo 1 contiene le definizioni necessarie per la lettura del testo;

l'articolo 2 sostituisce l'articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, nel senso di provvedere ad una migliore definizione dei soggetti chiamati a collaborare con il Ministero degli affari esteri, Autorità nazionale, nel dare attuazione agli obblighi di cui all'articolo III del Trattato;

l'articolo 3 intende correggere un errore di scrittura dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, secondo il quale il Ministero avrebbe dovuto presentare la relazione annuale a se stesso;

l'articolo 4 intende integrare l'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, con un comma 1-*bis* volto ad esplicitare le facoltà concesse all'ufficio dell'Autorità nazionale per porre in essere le sue numerose e complesse incombenze, compresa la partecipazione all'attività dell'Organizzazione internazionale, nonché la predisposizione di incontri e di seminari tecnici con altri Stati firmatari per l'esame e la concertazione preliminare di tematiche di comune interesse;

l'articolo 5 intende sostituire l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, al fine di esplicitare meglio i soggetti appartenenti al nucleo ispettivo;

l'articolo 6 intende inserire sanzioni per coloro che si rifiutino di adempiere agli obblighi di verifica imposti dal Trattato, nonché le procedure per l'esecuzione coatta dell'ispezione;

l'articolo 7 contempla l'erogazione, a decorrere dall'anno 2002, degli ulteriori finanziamenti rispetto a quelli a suo tempo concessi dalla legge 15 dicembre 1998, n. 484, per il triennio 1998-2000, per i quali si prevede anche la copertura del contributo non concesso per l'anno 2001.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).*

Il Trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484, comporta spese particolarmente significative specie nella sua fase iniziale, anche a causa della complessità delle strutture da realizzare a livello internazionale e nazionale, in quanto prevede che prima della sua entrata in vigore sia disponibile il complesso sistema di sensori che dovranno registrare le eventuali violazioni al Trattato stesso.

In particolare, per quanto riguarda le strutture internazionali, il Segretariato tecnico provvisorio, nel programma quinquennale 2002-2005, ha proposto di completare rapidamente la rete di stazioni di monitoraggio del sistema internazionale, in modo da assicurare che tale sistema sia già operativo alla data di entrata in vigore del Trattato.

Le quote nazionali da versare annualmente all'Organizzazione internazionale sono definite nel bilancio annuale dell'Organizzazione, che è ripartito tra gli Stati firmatari in armonia con la scala di ripartizione applicata dalle Nazioni Unite; la quota dell'Italia in tale contesto, che varia con l'aumentare del numero degli Stati firmatari è stata fissata nel 2002 al 5,104 per cento del bilancio annuale, normalmente approvato dalla Commissione preparatoria nella riunione di fine 2001.

Nei primi tre anni già trascorsi dal 1998, l'onere a carico dell'Italia è stato di complessive lire 18.429 milioni, di cui 11.601 milioni per gli arretrati degli anni 1998 e 1999 sono stati versati in un'unica soluzione ed altri 6.828 milioni sono stati versati per la quota del 2000.

In assenza di un nuovo provvedimento normativo, dal 1° gennaio 2001 non esiste pertanto la possibilità di effettuare ulteriori versamenti delle quote nazionali dovute all'Organizzazione internazionale, né di mantenere operative le strutture nazionali già realizzate in base al Trattato.

Sul piano internazionale il mancato pagamento della quota dovuta all'Organizzazione entro il 30 gennaio 2001, oltre a determinare la perdita di alcuni diritti acquisiti in qualità di Stato Parte, qualora il ritardo si prolunghi ulteriormente in maniera non giustificata, comporta implicazioni internazionali non trascurabili, anche in quanto potrebbe essere interpretata come volontà del nostro Paese di recedere dalla ratifica di questo Trattato, così importante per il controllo e la non proliferazione degli esperimenti nucleari.

Sul piano nazionale, infine, un mancato finanziamento comporta l'immediata interruzione dell'attività in corso per la realizzazione già avviata delle strutture necessarie al funzionamento dell'Autorità na-

zionale e per le misure di attuazione del Trattato; in particolare comporta la sospensione delle trattative per l'acquisizione dei materiali necessari e delle convenzioni previste con agenzie ed enti specializzati richiesti di fornire all'Autorità nazionale un supporto tecnico qualificato.

Al fine di consentire la continuazione della partecipazione italiana alle attività previste dal Trattato, in attuazione della legge 15 dicembre 1998, n. 484, nonché per assicurare lo svolgimento delle attività già iniziate dall'Autorità nazionale incaricata del collegamento, della partecipazione alle attività internazionali e dell'attuazione sul territorio nazionale delle disposizioni contenute nel Trattato, si prevedono le seguenti spese, in relazione ai sotto indicati articoli del Trattato:

articolo II, paragrafi 9 e 10: viene chiesto all'Italia l'impegno di un contributo annuo al bilancio per finanziare le spese amministrative ed operative dell'Organizzazione internazionale. In relazione alla previsione dei costi indicata dal Segretariato tecnico per la realizzazione del Programma a medio termine ed ai bilanci per gli anni 2001 e 2002 approvati dalla Commissione preparatoria, viene chiesto un finanziamento totale per i due esercizi di 163,6 milioni di dollari USA, da ripartire tra gli Stati membri secondo le percentuali contributive per l'Italia del 5,442 per cento nel 2001 e del 5,104 per cento nel 2002, in conformità a quanto previsto dalla tabella di ripartizione delle spese di bilancio delle Nazioni Unite rapportata al numero dei Paesi firmatari del Trattato per ciascuno degli esercizi 2001 e 2002. Viene pertanto prevista una quota a carico dell'Italia di 9.718.797,00 euro per l'anno 2002 e di 5.886.266,00 euro a decorrere dall'anno 2003;

articolo III, paragrafo 4: per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Autorità nazionale che opera presso il Ministero degli affari esteri, per il completamento delle spese di impianto presso la sede distaccata dell'unità tecnico-operativa (UTO), per le spese di funzionamento, per i contratti di collaborazione da stipulare con gli istituti e le agenzie, per le attività preispettive ed ispettive e le visite preliminari nazionali di addestramento per la partecipazione di esperti alle riunioni internazionali, per i corsi di formazione, per la partecipazione ai seminari internazionali e l'organizzazione di riunioni con gli Stati Parte, nonché dei seminari tecnici nazionali, vengono previste le seguenti spese:

	<i>Anni</i>	
	<i>2002</i> <i>(Euro)</i>	<i>dal 2003</i> <i>(Euro)</i>
<i>1. Spese di impianto:</i>		
adeguare i locali dell'UTO (completare l'arredamento, l'impianto elettrico e telefonico)	38.734,2675	12.911,4225
installare e mantenere la rete informatica dedicata per il Centro dati nazionale (CDN)	67.139,3968	33.569,6984
completare e mantenere la rete di <i>computer</i> (fascia alta) e delle stampanti per CDN e per le agenzie e gli istituti che provvedono alla raccolta dei dati provenienti dalle stazioni periferiche sui dati sismici, radionuclidici, infrasonici e idroacustici	30.987,414	5.164,569
acquisire e manutenzionare gli apparati di riproduzione grafica dei tabulati e delle mappe di rilevamento sismico, radionuclidico, infrasonico e idroacustico	30.987,414	5.164,569
acquisire ed aggiornare il <i>software</i> operativo per la rete di <i>computer</i> e per le agenzie e gli enti collegati	41.316,552	25.822,845
contratti di utilizzazione e manutenzione della rete satellitare VSAT e di una linea ISDN	15.493,707	7.746,8535
<i>Totale ...</i>	224.658,7513	90.379,9574
<i>2. Spese di funzionamento:</i>		
noleggio di autovetture per attività ispettiva e attività di scorta alle ispezioni internazionali fuori sede	15.493,707	15.493,707
acquisire materiali di consumo non diversamente disponibili nel Ministero, quali tabulati per stampanti dei dati provenienti dai sensori e cancelleria particolare per il Centro dati	5.164,569	5.164,569
acquisire cartografia in supporto cartaceo o elettronico per le ispezioni, documentazione tecnica, libri e abbonamenti a riviste tecniche specializzate	15.493,707	12.911,4225
<i>Totale ...</i>	36.151,983	33.569,6985

3. *Contratti di collaborazione con istituti ed agenzie:*

stipulare convenzioni per la collaborazione con l'INGV per la registrazione dei dati e l'analisi dei tabulati su eventi sismici	309.874,1395	309.874,1395
stipulare convenzioni per la collaborazione con l'ENEA per l'analisi di dati relativi a eventi collegabili a esplosioni nucleari	51.645,6899	51.645,6899
stipulare convenzioni di collaborazione con l'ANPA per l'analisi di tabulati derivanti dai rilevamenti dei sensori nazionali	51.645,6899	51.645,6899
<i>Totale ...</i>	413.165,5193	413.165,5193

4. *Ispezioni e visite nazionali di addestramento:*

diaria giornaliera di lire 380.000 per 4 esperti (2 ispezioni per 4 persone x 3 giorni, compreso vitto e alloggio)	4.751,4035	4.751,4035
spese di viaggio aereo (esempio Roma-Milano)	1.032,9138	1.032,9138
<i>Totale ...</i>	5.784,3173	5.784,3173

5. *Partecipazione di esperti a riunioni internazionali:*

*a) riunioni ordinarie del CTBTO:*

spese di missione e pernottamento a Vienna per 3 esperti x 5 riunioni x 3 giorni al costo medio di lire 500.000 al giorno (indennità e alloggio)	11.620,2802	11.620,2802
spese di viaggio per biglietto Roma/Vienna per 5 riunioni x 3 esperti (1.630.000 x 3 x 5)	13.262,1940	13.262,1940

*b) per riunioni straordinarie del Consiglio esecutivo del CTBT:*

spese di missione e pernottamento a Vienna per 2 riunioni x 2 esperti x 2 giorni (costo medio 500.000 lire al giorno per indennità e alloggio)	2.066,00	2.066,00
spese di viaggio per 2 esperti x 2 viaggi (1.630.000 x 2 x 2)	3.536,00	3.536,00

<i>c) per riunioni di gruppi di lavoro del CTBTO:</i>		
spese di missione e pernottamento a Vienna per 2 esperti x 60 giorni di riunione l'anno (lire 500.000 al giorno per indennità e alloggio)	30.988,00	30.988,00
spese di viaggio per 10 voli x 2 persone (1.630.000 x 2 x 10)	17.682,00	17.682,00
<i>Totale ...</i>	79.154,00	79.154,00
 <i>6. Corsi di formazione per il personale dell'Auto- rità nazionale:</i>		
spese di missione e pernottamento per 4 esperti x 15 giorni a 500.000 al giorno (per indennità e alloggio)	15.493,707	15.493,707
biglietto aereo tipo (Roma-Vienna) per 4 persone	4.339,00	4.339,00
tasse d'iscrizione per 4 esperti (lire 4.000.000 x 4)	8.263,3104	8.263,3104
<i>Totale ...</i>	28.097,00	28.097,00
 <i>7. Partecipazione a seminari e workshop in- ternazionali:</i>		
partecipazione di 4 esperti x 5 giorni x 2 volte a 500.000 al giorno (per indennità e albergo)	10.329,138	10,329,138
spese di viaggio (biglietto aereo Roma-Vienna per 2 persone x 2 volte)	4.339,00	4.339,00
spese di viaggio (biglietto aereo per destinazione tipo Roma-New York per 2 persone x 2 volte, 3.500.000 x 4)	7.594,3966	7.594,3966
<i>Totale ...</i>	22.262,00	22.262,00
 <i>8. Organizzazione di consultazioni internazionali con gli Stati Parte e seminari tecnici nazionali presso gli enti tecnici:</i>		
contributo spese di organizzazione per 2 attività l'anno per affitto locali, interpreti ed impianto di amplificazione	20.658,276	20,658,276
spese di ospitalità per la partecipazione di rappresentanti stranieri a 2 attività l'anno x 10 persone (esperti tecnici)	25.820,845	25.820,845
<i>Totale ...</i>	46.478,121	46.478,121

RIEPILOGO DI SPESA  
PER L'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ NAZIONALE

	<i>Anni</i>	
	<i>2002</i> <i>(Euro)</i>	<i>dal 2003</i> <i>(Euro)</i>
1. Spese di impianto:	224.658,7513	90.379,9574
2. Spese di funzionamento:	36.152,00	33.569,6985
3. Contratti a termine:	413.165,5193	413.165,5193
4. Ispezioni e visite addestrative nazionali:	5.784,3173	5.784,3173
5. Attività internazionali:	79.154,1804	79.154,1804
6. Corsi di formazione:	28.097,000	28.097,6726
7. Partecipazione a seminari e convegni internazionali:	22.262,000	22.262,5044
8. Organizzazione di seminari e consultazioni:	46.478,000	46.478,121
<i>Totale ...</i>	855.750	718.888

Pertanto, la spesa annua a decorrere dal 2002, da porre a carico del bilancio dello Stato e da inscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, viene così suddivisa:

	<i>2002</i> <i>(Euro)</i>	<i>dal 2003</i> <i>(Euro)</i>
Articolo II, paragrafi 9-10: Contributo al bilancio dell'organizzazione;	9.718.797	5.886.266
Articolo III, paragrafo 4 Spese per svolgimento attività Autorità nazionale	855.750	718.888
<i>Totale ...</i>	10.574.547	6.605.154

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, relativamente alle spese per il finanziamento del bilancio dell'organizzazione, per il sostegno delle spese di impianto e di funzionamento dell'Autorità nazionale, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

## 1. Aspetti tecnico-normativi

A. *Necessità dell'intervento normativo*

La legge 15 dicembre 1998, n. 484, nel ratificare il Trattato, all'articolo 3 aveva designato quale Autorità nazionale, il Ministero affari esteri ed all'articolo 6, per gli oneri di attuazione, aveva disposto di provvedere con lire 6.900 milioni nell'anno 1998, con lire 6.700 milioni nell'anno 1999 e con lire 6.500 milioni per l'anno 2000. Nulla è stato previsto per le esigenze perduranti anche dopo il 2000 per le misure di attuazione di questo Trattato internazionale.

Nel ritenere che il legislatore non abbia inteso sospendere l'applicazione del Trattato dopo il 2000, si rende necessario provvedere con urgenza all'estensione del finanziamento a decorrere dall'anno in corso, coprendo tuttavia il contributo relativo all'anno 2001 e introducendo, nel contempo, le correzioni scaturite da questo periodo iniziale di applicazione. L'intervento normativo si prefigge pertanto di dare continuità a questo Trattato di disarmo e non proliferazione anche dopo il 2000.

Il provvedimento riveste particolare urgenza in quanto la quota annuale al CTBTO normalmente deve essere versata all'inizio dell'anno a cui si riferisce; un ritardo significativo non mancherebbe di avere una rilevanza politica non trascurabile, aprendosi interrogativi sulle ragioni del ritardo e sull'ipotesi di un ripensamento dell'Italia ad applicare un Trattato ratificato da tutti i Paesi dell'Unione europea. Il nostro Paese sarebbe inoltre sospeso dalle votazioni nei consessi del CTBT in quanto inadempiente agli obblighi assunti con la ratifica. Si tratta pertanto di un provvedimento dovuto, salvo che l'Italia non intenda recedere dal Trattato.

Sul piano nazionale, l'interruzione dei finanziamenti, a decorrere dal 2001, comporterebbe l'interruzione di tutte le attività già intraprese dall'Autorità nazionale, tra cui il completamento ed il funzionamento del Centro nazionale dati e l'interruzione dei rapporti di collaborazione con le agenzie e gli istituti che sono deputati al rilevamento dei dati sul territorio nazionale, vanificando quanto fino ad oggi già realizzato.

L'intervento normativo consente inoltre di introdurre nella legislazione nazionale anche le sanzioni per coloro che si rifiutino di collaborare durante le ispezioni internazionali e di consentire l'ese-

cuzione coatta dell'ispezione, anche ad evitare che il nostro Paese sia dichiarato inadempiente dalla comunità internazionale.

*B. Analisi del quadro normativo.*

La legge di ratifica 15 dicembre 1998, n.484, mentre designa il Ministero affari esteri quale Autorità nazionale, non precisa sufficientemente gli obblighi ed i compiti derivanti dal Trattato ed in particolare non chiarisce compiutamente la necessità che la stessa Autorità nazionale svolga un'azione diretta per la valutazione di dati tecnici di notevole complessità. Per far fronte a tali mansioni l'Autorità nazionale deve poter acquisire e valutare dati sismici, radionuclidici, infrasonici ed idroacustici provenienti da tutto il mondo, in modo da poter accertare l'eventuale provenienza da esperimenti nucleari proibiti dal Trattato.

L'intervento normativo si ripropone pertanto di esplicitare le attribuzioni e le facoltà concesse all'Autorità nazionale per svolgere le funzioni richieste dal Trattato.

*C. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Le norme proposte non hanno alcuna incidenza su altre leggi dello Stato o sui regolamenti di applicazione.

*D. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le norme proposte sono compatibili con l'ordinamento comunitario, già per altro verificato nell'approvazione della legge di ratifica 15 dicembre 1998, n. 484. Tutti gli altri Stati membri della Unione europea hanno ratificato il Trattato, in molti casi realizzando strutture nazionali simili a quanto previsto nelle norme ora proposte. Taluni Paesi, che dispongono di armamenti nucleari, hanno in particolare adottato strutture per il controllo di esperimenti nucleari, con sensori collocati anche fuori del territorio nazionale.

*E. Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Le norme proposte non incidono sulle competenze delle regioni che comunque sono tenute a non ostacolare l'attività ispettiva internazionale sul loro territorio; l'arrivo dei nuclei ispettivi internazionali sarà sempre notificato in anticipo e gli ispettori saranno sempre accompagnati da rappresentanti dell'Autorità nazionale.

*F. Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le norme proposte sono coerenti con le fonti legislative primarie e non necessitano di alcun trasferimento di funzioni alle regioni o agli enti locali.

G. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

Le norme proposte implicano la modifica di alcune norme della legge 15 dicembre 1998, n. 484, per dare continuità alle misure di attuazione del Trattato sul bando totale degli esperimenti nucleari dopo il 2000, provvedendo ad inserire nella legislazione nazionale anche alcune sanzioni per chi ostacola le ispezioni internazionali e per disporre l'ispezione coatta entro 48 ore.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo.*

L'articolo 1 del testo introduce alcune definizioni, non nuove alla normativa previgente, di Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) e di Organizzazione per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO).

B. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.*

Il testo fa riferimento esclusivamente alla legge 15 dicembre 1998, n. 484.

C. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo.*

L'atto normativo non intende introdurre effetti abrogativi su altre leggi nazionali.

3. Ulteriori elementi.

A. *Indicazione delle linee prevalenti di giurisprudenza.*

Le misure di attuazione del Trattato sono in linea con la giurisprudenza preesistente per dare attuazione ai trattati internazionali di disarmo ed in particolare con le misure adottate per dare attuazione alla Convenzione per la proibizione delle armi chimiche,

ratificata ai sensi della legge n. 486 del 1995, da cui recepisce alcuni principi, indicati all'articolo 5 per la facoltà di accesso alle ispezioni internazionali ed all'articolo 6 per le sanzioni contro chiunque ostacoli l'ispezione e per la facoltà di ispezione coatta da parte del procuratore della Repubblica entro 48 ore, indispensabile per evitare che gli ispettori lascino il territorio nazionale e dichiarino che lo Stato italiano rifiuta un'ispezione consentita dal Trattato.

*B. Verifica dell'esistenza di progetti di legge su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge preesistenti sulla materia all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*(Scheda preliminare).*

*A. Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.*

I destinatari diretti, menzionati direttamente nelle norme, sono:

il Ministero degli affari esteri, in qualità di Autorità nazionale;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le attività di coordinamento e di alta vigilanza condotte su istituti ed enti collegati alle misure di attuazione;

l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'Ente nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per la registrazione e l'analisi dei dati rilevati dai sensori nazionali ed internazionali.

Le Agenzie e gli Enti indicati sono tenuti a mantenere rapporti di collaborazione con l'Autorità nazionale definiti in apposite convenzioni, per la raccolta dei dati e la valutazione preliminare, anche al fine di identificare dati relativi ad eventuali esperimenti nucleari condotti anche in aree diverse dal territorio nazionale.

I destinatari indiretti sono tutti i soggetti, tenuti al rispetto della legge che impegna lo Stato italiano a non effettuare esperimenti nucleari a decorrere dalla data in cui il Trattato sarà entrato in vigore ed a consentire le ispezioni internazionali sul territorio italiano, senza alcuna eccezione.

*B. Motivazione della necessità dell'intervento.*

Il Trattato richiede ad uno Stato Parte di designare un'Autorità nazionale per dare attuazione al Trattato sul territorio nazionale

e di versare la sua quota annuale di partecipazione all'Organizzazione internazionale di Vienna (CTBTO).

La legge 15 dicembre 1998, n. 484, aveva disposto l'impiego dei fondi per le esigenze suindicate, ma solo per gli anni 1998-2000.

Ad evitare di essere dichiarato inadempiente a fronte di un obbligo volontariamente assunto con la ratifica del Trattato, lo Stato italiano è pertanto tenuto a provvedere con un adeguato strumento legislativo che assicuri la continuità degli obblighi assunti.

#### *C. Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo.*

La norma si prefigge di assicurare allo Stato italiano la capacità di acquisire dati e valutazioni su eventuali esperimenti nucleari condotti da altri Stati in violazione del Trattato, attraverso una struttura nazionale che si avvale di un sistema di monitoraggio a livello mondiale.

Il provvedimento legislativo consente all'Autorità nazionale di partecipare all'attività internazionale, nonché di avvalersi delle tecnologie e del personale tecnico altamente specializzato di agenzie ed enti che operano nello specifico settore, e che non sono diversamente reperibili nell'Amministrazione.

Nel breve periodo ed in attesa dell'entrata in vigore del Trattato, la norma intende consentire l'impiego delle strutture da realizzare per acquisire la capacità operativa atta a distinguere eventi naturali da eventi artificiali riconducibili ad esperimenti nucleari.

Nel medio e lungo termine, dopo l'entrata in vigore del Trattato, il provvedimento consente di assicurare allo Stato italiano la capacità di acquisire elementi di valutazione su eventuali violazioni del Trattato da far valere nelle sedi internazionali più opportune, come il CTBTO ed il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche per sollecitare eventuali provvedimenti contro le violazioni del Trattato.

#### *D. Presupposti organizzativi.*

La corretta esecuzione dei provvedimenti proposti richiede che i fondi necessari siano disponibili dall'anno in corso, anche per la copertura relativa al contributo per l'anno 2001, non potendosi interrompere l'attività in corso a livello nazionale, oppure non versare la quota annuale dovuta all'Organizzazione internazionale, senza indicare ragioni plausibili.

#### *E. Aree di « criticità ».*

La mancata approvazione della norma proposta non consente di far fronte agli impegni internazionali assunti con la ratifica del Trattato a decorrere dal 1° gennaio 2001.

F. *Opzioni alternative alla regolazione.*

L'eventuale « opzione nulla », cioè di lasciare immutata la situazione esistente, potrebbe giustificare l'impressione che lo Stato italiano intenda recedere dal Trattato, con evidenti ripercussioni politiche internazionali e con la rinuncia del nostro Paese ad applicare questo importante strumento internazionale contro la proliferazione delle armi nucleari. Sul piano interno comporterebbe l'arresto di tutte le attività già avviate per dare esecuzione al Trattato.

G. *Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.*

Nonostante l'estrema urgenza del provvedimento, l'unico strumento utilizzabile sembra essere quello di un disegno di legge.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*(Scheda finale).*

A. *Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.*

L'intervento intende dare continuità anche dopo il 2000 agli obblighi derivanti dalla ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484.

Sono destinatari diretti il Ministero degli affari esteri, Autorità nazionale responsabile di dare attuazione al Trattato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'interno e quello dell'ambiente e della tutela del territorio, già chiamati dalla legge a collaborare con il Ministero degli affari esteri, nonché gli enti e le Agenzie ad essi collegate e, segnatamente l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l'Ente nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per l'analisi dei dati rilevati dai sensori nazionali ed internazionali, ed eventualmente, anche, il Corpo dei vigili del fuoco.

Sono destinatari indiretti tutti i cittadini italiani tenuti al divieto di effettuare esperimenti nucleari ed a non intralciare le ispezioni internazionali.

B. *Obiettivi e risultati attesi.*

La norma si prefigge di assicurare le risorse necessarie per le quote annuali dovute al CTBTO, nonché per il funzionamento delle strutture nazionali deputate ad effettuare il monitoraggio della situazione internazionale, al fine di acquisire informazioni su eventuali esplosioni nucleari effettuate in violazione del Trattato.

La presenza di un sistema internazionale per il monitoraggio degli esperimenti nucleari, che sia operativo ancor prima dell'entrata in vigore del Trattato, costituisce inoltre un forte deterrente contro eventuali esperimenti nucleari che potrebbero essere condotti segretamente da alcuni Paesi.

*C. Illustrazione della metodologia di analisi adottata.*

Per l'approntamento della norma sono state analizzate le precedenti legislazioni di altri Paesi dell'Unione europea. Le strutture da realizzare in Italia saranno simili a quelle adottate da tali Paesi, anche al fine di avere un riscontro internazionale che riduca i rischi di errore nella valutazione di avvenimenti che sono difficili da discriminare dagli eventi naturali.

*D. Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.*

La norma consentirà all'Autorità nazionale di completare la realizzazione delle strutture necessarie per essere in grado di discriminare dagli eventi naturali gli eventi artificiali e da questi gli esperimenti nucleari.

In condizioni di operatività la struttura sarà in grado di integrare i dati provenienti sia dai sensori nazionali che dalla rete mondiale, al fine di identificare situazioni di violazione del Trattato.

Il personale impiegato nella struttura dell'Autorità nazionale deve avere un'adeguata preparazione di base sui fenomeni naturali di tipo sismico, radionuclidico, infrasonico ed idroacustico, da integrare con corsi di qualificazione organizzati dal CTBTO per essere in grado di discriminare gli esperimenti nucleari.

*E. Impatto sui destinatari diretti.*

I destinatari diretti dovranno adeguare le proprie strutture alle esigenze della norma; in particolare il Ministero degli affari esteri dovrà provvedere a regolare i rapporti di collaborazione con gli altri Ministeri e ad approntare specifiche convenzioni con Enti ed Agenzie specializzate.

*F. Impatto sui destinatari indiretti.*

I destinatari indiretti, cioè i cittadini italiani, beneficeranno di un clima di fiducia derivante da una stretta osservanza delle misure di attuazione da parte degli Stati Parte, verificate mediante le strutture di monitoraggio e di controllo della situazione, garantite dal Trattato.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Agli effetti della presente legge:

*a)* per « legge » si intende la legge 15 dicembre 1998, n. 484;

*b)* per « Trattato » si intende il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), fatto a New York il 10 settembre 1996;

*c)* per « CTBTO » si intende l'Organizzazione per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari di Vienna.

## ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *1.* Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del Trattato, il Ministero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale. È data facoltà al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del Trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti ».

## ART. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della legge, la parola: « Ministero » è sostituita dalla seguente: « Ministro ».

## ART. 4.

1. All'articolo 4 della legge è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*bis*. L'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge 18 novembre 1995, n. 496, e per gli adempimenti relativi all'esecuzione del Trattato, provvede, altresì, alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal Trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonché di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera *d*); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato ed organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del Trattato ».

## ART. 5.

1. L'articolo 5 della legge è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo dell'Organizzazione internazionale per il Trattato del bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) e del nucleo di scorta dell'Autorità nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del Trattato, nonché ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima

Organizzazione ed a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — 1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, è data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.

2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 a 130.000 euro ».

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 10.574.547 per l'anno 2002 ed in euro 6.605.154 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

